

# L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

## CAPITOLO 1

### La disciplina legislativa

**SOMMARIO:** 1. La legge 31 dicembre 2012, n. 247. – 2. Le prove scritte. – 3. I criteri di valutazione. – 4. Testi utilizzabili (dopo la riforma). – 5. La commissione di esame. – 6. L'entrata in vigore della riforma.

#### ○ 1. La legge 31 dicembre 2012, n. 247

La **legge 31 dicembre 2012, n. 247**, recante la "*nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", entrata in vigore il 2 febbraio 2013, disciplina anche le nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

In particolare, in base all'art. 46, l'esame di Stato continua ad **articolarsi in tre prove scritte** e in **una prova orale**.

#### ○ 2. Le prove scritte

Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia e hanno per oggetto:

- a) la redazione di un **parere motivato**, da scegliere **tra due questioni in materia regolata dal codice civile**;
- b) la redazione di un **parere motivato**, da scegliere **tra due questioni in materia regolata dal codice penale**;
- c) la redazione di un **atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale**, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il **diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo**.

**Osservazioni** → La commissione **annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato**, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

#### **ABBINAMENTO PER LA CORREZIONE**

Il Ministro della giustizia **determina gli abbinamenti** per la correzione delle prove scritte estraendo a sorteggio, tra sedi di Corte di appello con un numero di candidati omogenei, la sede di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale, invece, ha luogo nella medesima sede dello svolgimento della prova scritta.

- Il metodo per la redazione del parere e dell'atto

### ○ 3. I criteri di valutazione

#### ◎ IMPORTANTE

Il Ministro della giustizia, sentito il CNF (Consiglio Nazionale Forense), disciplina con **regolamento** le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte e orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) **chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;**
- b) dimostrazione della **concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;**
- c) dimostrazione della **conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;**
- d) dimostrazione della **capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;**
- e) dimostrazione della **conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.**

### ○ 4. Testi utilizzabili (dopo la riforma)

Le prove scritte – con l'entrata in vigore della riforma – si svolgeranno **con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali**; allo stato attuale è consentito l'uso di codici contenenti citazioni giurisprudenziali, ossia raccolte di "massime" ufficiali della giurisprudenza.

**Consegna dei testi** → I testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova.

Normalmente viene richiesto di indicare sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti testi in stampatello, cognome, nome e data di nascita del candidato. In sede di verifica vengono esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, **annotazioni anche a mano**, raffronti o richiami dottrinali e, con l'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione, anche giurisprudenziali di qualsiasi genere.

#### CONTROLLO DEI TESTI

La verifica avviene ad opera di alcuni commissari di esame. Per pacifico indirizzo giurisprudenziale in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, la regola del collegio perfetto dovendo, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, mentre le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo e alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione.

**Cause di esclusione** → I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la **immediata esclusione dall'esame**, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

Gli unici fogli che devono essere sul tavolo sono quelli consegnati dalla commissione e recanti il timbro della Corte di Appello (in cui risulta indicata la data relativa ad ogni singola prova scritta). Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame.

**Responsabilità penale e disciplinare →** Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la **pena della reclusione fino a tre anni**. Per tali fatti, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

## ○ 5. La commissione di esame

La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da **cinque membri effettivi e cinque supplenti**, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente identica composizione.

**Sottocommissioni →** Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio **ulteriori sottocommissioni** per gruppi sino a trecento candidati.

## ○ 6 L'entrata in vigore della riforma

In base all'art. 49 della **legge 31 dicembre 2012, n. 247**, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della legge (2 febbraio 2013) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

**Posticipazione →** Per effetto della **legge 27 febbraio 2015, n. 11 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. Milleproroghe)**, all'art. 49, primo comma, legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro", con conseguente **slittamento al 2017** della entrata in vigore della nuova disciplina prevista per l'esame di abilitazione.

**La legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe 2017)**, elevando a cinque gli anni della disciplina transitoria ha, nei fatti, **posticipato l'entrata in vigore della riforma al 2018**.

Per il **2017**, dunque, i candidati potranno continuare ad **avvalersi dell'ausilio dei codici contenenti citazioni giurisprudenziali**, ossia raccolte di "massime" ufficiali della giurisprudenza (c.d. codici commentati).